



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA**

**I<sup>a</sup> Sezione Civile**

**I<sup>o</sup> Collegio**

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati

Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.

Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere

Dott. Cesare Marziali Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 476 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa

**DA**

Dott. *Parte\_1* nato a Sion (Svizzera) il 05.01.1966, e residente in Tavullia (PU), Strada Stroppato n. 18/B (C.F. *C.F.\_1*), rappresentato e difeso, giusta procura speciale, dall'Avv. Veronica Cirioni del Foro di Pesaro (Cod. Fisc. *C.F.\_2*) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Pesaro (PU), Via Castelfidardo n. 82.

**IMPUGNANTE**

**CONTRO**

Arch. *Controparte\_1* nato a Sassocorvaro PU il 07.08.1956 e residente a Pesaro PU Viale Trento 171, Cod.Fisc. *C.F.\_3* elettivamente domiciliato in Pesaro PU Viale XI Febbraio 42 presso lo studio dell'avv. Renato Ubaldi (*CodiceFiscale\_4*) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale.

**IMPUGNATO**

Oggetto: appello impugnazione avverso il lodo arbitrale in data 28.02.2023 e in materia di prestazione d'opera intellettuale

Conclusioni: vedi note di p.c.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Provvedimento pubblicato su Arbitrato in Italia nel mese di aprile 2026

Il Dott. *Pt\_1* aveva affidato all'Arch. *CP\_1* l'incarico di progettazione e di direzione dei lavori architettonici necessari alla ristrutturazione edilizia di un immobile sito in Pesaro, via Arno 42.

Il Dott. *Pt\_1* interrompeva il rapporto allegando l'inadempimento contrattuale dell'architetto che, a propria volta, chiedeva il pagamento del corrispettivo maturato al netto di quanto già ricevuto.

Il contratto prevedeva una clausola arbitrale e il procedimento si concludeva con l'accoglimento della pretesa dell'ingegnere di € 21.432,58 oltre accessori; le spese legali erano poste a carico del convenuto.

Il Dott. *Pt\_1* impugnava il lodo arbitrale, resisteva all'impugnazione l'Arch. *CP\_1* che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. L'impugnato pregiudizialmente rappresentava che la clausola arbitrale non prevedeva espressamente l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia in quanto il riferimento alla decisione secondo diritto doveva essere interpretato come l'esclusione di una decisione secondo equità.

**A) Con il primo motivo** si allegava la violazione dell'art. 829, n. 2 c.p.c. con riferimento alle disposizioni di cui al capo II del Titolo VIII del Libro IV del codice di rito, rilevante anche sotto il profilo di cui al penultimo comma della norma citata ma anche (così al termine dell'esposizione del motivo) sotto il profilo delle violazioni individuate dal 3° comma dello stesso articolo. In particolare il componente del collegio arbitrale Geom. *Parte\_2* era stato nominato dall'architetto consulente di parte nell'ambito di ATP con funzione conciliativa promossi dal Dott. *Pt\_1* sia nei confronti dell'Arch. *CP\_1* sia di altri professionisti in relazione a un contratto tra la Fisoradi (società amministrata dal *Pt\_1* e quest'ultimo avente ad oggetto la progettazione, la ristrutturazione e il cambio d'uso di un immobile sito in Pesaro, via Lambro n. 78).

Il motivo è inammissibile ove si consideri che il collegio arbitrale ha disatteso l'istanza di ricusazione sulla scorta di tre distinte motivazioni, tutte autonome e sufficienti a sorreggere la decisione: 1) la ricusazione avrebbe dovuto essere rivolta al Presidente del Tribunale ex art. 815 c.p.c. nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina; 2) il Geom. *Pt\_2* non aveva assunto l'incarico di consulente tecnico dell'architetto nel procedimento arbitrale o in altro procedimento (l'atp) che riguardava soggetti diversi (l'Arch. *CP\_1* e la società Fisoradi) e interventi edilizi distinti; 3) il Geom. *Pt\_2* una volta sollevata l'eccezione, aveva rinunciato all'incarico esterno al procedimento arbitrale.

Orbene il Dott. *Pt\_1* che non ha proposto alcuna ricusazione al Presidente del Tribunale, ha aggredito la seconda e la terza linea motivazionale ma non la prima, si ribadisce, idonea a sostenere la pronuncia. A tale riguardo si sottolinea che la mancata impugnazione preclude a questa Corte qualsiasi vaglio sulla fondatezza del passo in questione. Per altro verso, oltre il bisogno, si richiama la Cassazione civile sez. I, 25/07/2022 n. 23214: *"Nella specie, non risultando proposta alcuna istanza di ricusazione prima della pronuncia del lodo, si è verificata la decadenza a sollevare l'impugnazione sotto ogni profilo, con conseguente infondatezza del motivo di censura in questa sede proposto."*

**B) Con la seconda censura** si allega la violazione dell'art. 829, n. 12 c.p.c. per l'omessa pronuncia del Collegio Arbitrale sulla domanda riconvenzionale spiegata dal resistente in sede di arbitrato.

In particolare il Dott. *Pt\_1* nell'ambito del procedimento arbitrale aveva proposto una domanda riconvenzionale nei confronti dell'Arch. *CP\_1* in relazione a un asserito risarcimento dei danni concernenti un altro progetto riguardante un immobile sito in Pesaro alla via Lambro; il collegio arbitrale aveva ritenuto la pretesa estranea al procedimento in quanto riguardante altri contratti e diversi soggetti anche perché all'atto di cessione al *Pt\_1* peraltro non avente data certa, del credito vantato dalla Fisoradi (committente dell'altro progetto) non era seguita la notifica e l'accettazione del *CP\_1*

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo non si versa nell'ipotesi di una omessa pronuncia sulla domanda o eccezione riconvenzionale ma nella declaratoria di incompetenza arbitrale (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/09/2025, n. 25977, sebbene il lodo parli di difetto di giurisdizione) delle medesime in quanto considerate estranee alla clausola arbitrale per tutte le ragioni sopra esposte (pag. 6 e 13 del lodo che alla pag. 6 rimanda).

Orbene anche in questo caso non risulta aggredito pure il passo motivazionale che riguarda la data certa della cessione e quindi il difetto di prova del trasferimento del credito in capo a soggetto contemplato dalla clausola arbitrale e che avrebbe consentito l'esame della domanda riconvenzionale e della eccezione riconvenzionale. Si ribadiscono le argomentazioni già esposte in ordine alla preclusione per la Corte del vaglio della fondatezza del passo motivazionale non censurato.

**C) Con il terzo motivo** si segnala la violazione dell'art. 829, n. 12 c.p.c. per omessa pronuncia del Collegio Arbitrale sulla istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria del 23.11.2022 spiegata dal resistente in sede di arbitrato e la nullità del lodo per illegittimità dell'ordinanza istruttoria del 23.11.22.

La doglianza è inammissibile.

In primo luogo si deve osservare che il lodo (pagg. 5 e 6) ha disatteso l'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria del 23.11.2022; a tale riguardo si deve evidenziare che: *"L'obbligo di motivare adeguatamente i provvedimenti istruttori adottati non comporta poi la necessità di ribadire più volte le ragioni, in caso di reiterazione delle medesime istanze precedentemente formulate, e non esclude d'altronde la possibilità di rinviarne l'illustrazione al momento della decisione"* (cfr. Cassazione civile sez. I - 15/07/2014, n. 16164 che sebbene riguardi un arbitrato irrituale ben può proiettarsi su quello).

Ne discende che si dovrà valutare l'asserito vizio di nullità del lodo quale conseguenza per le asserite invalidità dell'ordinanza

A tale riguardo si rileva che la clausola arbitrale non contiene alcuna previsione in ordine alla norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento in generale e in particolare in relazione all'attività istruttoria (art. 816 bis, comma 1) in quanto si limita a un generico richiamo alle regole di procedura dettate dagli artt. 806 e ss. c.p.c. tant'è che il collegio arbitrale si è visto costretto a redigere un cronoprogramma con l'indicazione delle attività difensive delle parti (vedi il verbale di costituzione del collegio arbitrale del 05.07.2022).

Orbene, una volta escluso che le parti abbiano prescritto delle forme con l'espressa sanzione della nullità (art. 829, comma 1, n° 7, c.p.c.), risulta evidente che le nullità procedurali rilevanti sono esclusivamente quelle che abbiano violato il principio del contraddittorio (art. 829, comma 1, n° 9, c.p.c.) vale a dire quando gli arbitri non abbiano concesso alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa (816 bis, comma 1, c.p.c.).

In breve, la Corte non ravvisa la violazione di tale principio visto che le parti sono state poste in grado di dire e contraddire in un regime di simmetrica parità.

**D) Con la quarta doglianza** l'impugnante si duole della violazione dell'art. 829, n. 12 c.p.c. per l'omessa pronuncia del Collegio Arbitrale sulla eccepita inammissibilità della testimone Arch. Tes\_I. Violazione dell'art. 829, comma 3 in relazione all'art. 246 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo la pronuncia asseritamente omessa è invece contenuta nella parte motiva del lodo dove si afferma che il teste non ha alcun interesse concreto in quanto parte in un distinto procedimento pendente tra soggetti diversi da quelli del lodo. In ogni caso, esclusa la competenza arbitrale in ordine alla domanda ed eccezione riconvenzionale per i motivi anzidetti, si deve ricordare che l'interesse che comporta l'incapacità del teste è quello che gli avrebbe consentito la partecipazione al presente procedimento (cfr Cassazione civile sez. un., 6/04/2023, n. 9456) che nella fattispecie non si prospetta.

**E) Con il quinto motivo** si aggredisce il lodo per la violazione dell'art. 829, n. 11 c.p.c. e la manifesta contraddittorietà della motivazione del lodo.

Il motivo è inammissibile.

Quanto alle denunciate contraddizioni è bene ricordare che: *“detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire Inter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11895 del 28/05/2014; v. anche N. 3768 del 2006).”* Cassazione civile sez. I, 21/06/2021, (ud. 16/03/2021- dep. 21/06/2021) - n. 17645. Il vizio non si riscontra nella fattispecie in esame dove non vi sono contraddizioni nelle diverse parti del dispositivo e questo è in linea con la parte motivazionale.

**F) Con la sesta doglianza** si prospetta la violazione dell'art. 829, comma 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 214 c.p.c. e 2702 c.c. nonché per l'errata ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie.

Il motivo è inammissibile.

Ed invero: *“la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. La valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'articolo 829 n. 5 del Cpc, essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento eseguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata.”* (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/05/2024, n. 13604).

**G) Con il settimo motivo** si allega la violazione dell'art. 829, comma 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1375 e 1460 c.c..

Il motivo è inammissibile in quanto la clausola arbitrale non contempla espressamente l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

A tale riguardo è opportuno precisare che la previsione (art. 8 del contratto) che l'arbitrato giudicherà secondo diritto deve essere interpretata soltanto come l'esclusione di una decisione secondo equità.

Ne consegue l'inammissibilità della impugnazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.

**P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulla impugnazione proposta dal Dott. [...] *Pt\_1* nei confronti dell' Arch. *Controparte\_1* e avverso il lodo in epigrafe, così provvede:

- Dichiarà inammissibile l'impugnazione;
- Condanna l'impugnante a rifondere all'impugnato le spese di lite che liquida in € 5.809 per le fasi di studio, introduttiva di decisione ed esborsi, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Ancona li 24.02.2026

IL PRESIDENTE Est.

Gianmichele Marcelli